



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 21 DEL 13-03-2020

Oggetto:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. APPROVAZIONE DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO ALLA MISURA DEL LAVORO AGILE
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **tredici** del mese di **Marzo** alle ore **11:30**, nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -**.

Risultano presenti:

Nominativo		Presente	Assente
BORGHINI FRANCESCO	SINDACO	X	
QUONDAM VINCENZO ERASMO	VICE SINDACO		X
BALLINI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
ZOLESI SETTIMO	ASSESSORE ESTERNO	X	
DELLA MONACA MARIA ANGELA	ASSESSORE ESTERNO	X	
GOZZO GIAN LUCA	ASSESSORE ESTERNO	X	

Totale Presenti: 5 – Totale Assenti: 1

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **IOLE TOMMASINI**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" con cui si stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTI gli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplinano le modalità disvolgimento del lavoro agile;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con legge n. 13 del 5 marzo 2020, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 2 che introduce in via provvisoria modalità semplificate per l'attivazione del lavoro agile nelle regioni individuate;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*";

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTI:

- il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19

- il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori misure (estensione disposizioni DPCM 8 marzo sull'intero territorio nazionale);

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 il quale, all'art. 1, disciplina: "(6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

RITENUTO di dover provvedere urgentemente adottando ogni misura utile a tutela dell'incolumità dei dipendenti e ritenuto di ricorrere, in via urgente, all'istituto dello smart working, richiamando la seguente normativa che ne disciplina lo svolgimento:

- l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" con riferimento agli interventi volti a favorire la conciliazione vita-lavoro;

- in particolare l'articolo 14, comma 1, della suddetta legge, in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso meccanismi che favoriscono una organizzazione delle attività flessibile, non più incentrata sulla presenza fisica ma su risultati misurabili;

CONSIDERATO che nella situazione di emergenza epidemiologica in corso si rende opportuno favorire il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano la presenza fisica presso le ordinarie sedi di servizio, allo scopo di favorire le misure di prevenzione alla diffusione del c.d. "Coronavirus";

RILEVATO che le forme anche semplificate di lavoro a distanza garantiscono altresì la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, con particolare riferimento alle accresciute necessità familiari legate alla sospensione dei servizi scolastici ed educativi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'art. 4 del DPCM del 1 marzo 2020 (G.U. n. 52 del 01/03/202) con cui, tra le altre, viene stabilito che sull'intero territorio nazionale la misura del lavoro agile disciplinata dalla Legge 81/2017 possa essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, "*nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sullavoro*";

RITENUTO di attivare per il periodo di validità dello stato di emergenza per come individuata dai provvedimenti adottati dalle competenti autorità, le modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura del lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, rilasciati dai responsabili dei settori competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti misure organizzative per l'attuazione delle nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa:

- possibilità di delocalizzazione, nel senso che le attività devono essere tali da poter essere eseguite in remoto e da non richiedere la costante presenza fisica del lavoratore in sede;
- utilizzo della piattaforma Urbi Cloud per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti e grazie a sistemi di tecnologie ICT (pc, connessioni) resi disponibili dal dipendente ovvero eventualmente messi a disposizione dall'amministrazione;
- autonomia operativa, ricorrendo a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference) resi disponibili dal lavoratore ovvero eventualmente messi a disposizione dall'amministrazione;
- assegnazione del lavoro da svolgere da parte del dirigente o del responsabile del servizio;
- monitoraggio dell'attività lavorativa attraverso la restituzione del lavoro svolto anche on-line;
- concessione del lavoro agile sia per fasce orarie che per giornate lavorative;
- nell'arco degli orari o della giornata lavorativa il dipendente deve essere reperibile e contattabile attraverso i canali di fonia o sistema dati e connessione;
- nel caso di ricorso del lavoro agile per giornate lavorative, distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della giornata senza vincoli orari in relazione all'attività da svolgere e in accordo con il servizio di appartenenza;
- il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal dirigente o dal responsabile relativamente all'esecuzione del lavoro;

- l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in lavoro agile viene approvata con apposito atto del Dirigente responsabile che ne approva contenuti e modalità attuative;
 - gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sullavoro;
- 2) Di dare atto che le modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura del lavoro agile approvate con la presente deliberazione sono valide ed esprimono la loro efficacia esclusivamente per il solo periodo di validità dello stato di emergenza disposto dalle competenti autorità in conseguenza dello scenario epidemiologico da COVID-19;
 - 3) Di comunicare tempestivamente, da parte dell'Ufficio Personale, al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo_dfp.governo.it le misure poste in essere con riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile.
 - 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/00, con separata ed unanime votazione

La seduta termina alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO BORGHINI

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. IOLE TOMMASINI

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. APPROVAZIONE DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO ALLA MISURA DEL LAVORO AGILE
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **13-03-2020**

**IL RESPONSABILE
PIGNATELLI LUCIANO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. APPROVAZIONE
DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO ALLA
MISURA DEL LAVORO AGILE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **13-03-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. **21** del **13-03-2020**

Oggetto:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. APPROVAZIONE DI MODALITÀ SEMPLIFICATE E TEMPORANEE DI ACCESSO ALLA MISURA DEL LAVORO AGILE
----------	---

Si certifica la pubblicazione all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune dal 13-03-2020 per 15 giorni consecutivi (art. 124/1 TUEL 267/00)

13-03-2020

**L'INCARICATO
BRACCI ARDITO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.